

CONTROVERSIE AMBIENTALI E MEDIAZIONE: SPUNTI DA ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI

a cura di Paolo Salvatore Nicosia

Imprese responsabili verso l'ambiente: le linee guida OCSE

Le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali (Linee Guida) sono raccomandazioni rivolte dai governi alle Imprese Multinazionali. Le Linee Guida mirano ad assicurare che le attività delle Imprese Multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle Imprese Multinazionali allo sviluppo sostenibile. Le Linee Guida sono parte della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le Imprese Multinazionali, nella quale sono contemplati anche il trattamento nazionale, gli obblighi contraddittori imposti alle imprese e gli incentivi e disincentivi all'investimento internazionale. Le Linee Guida enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione delle attività imprenditoriali, conforme alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello internazionale. Tuttavia, i paesi aderenti alle Linee Guida si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali. Inoltre, i temi trattati nelle Linee Guida possono anche essere oggetto di leggi nazionali e di impegni internazionali.

Per entrare nel merito del nostro argomento, nelle *Linee Guida*, al capitolo VI, dedicato all'ambiente⁵⁶ rileviamo che le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile, nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle procedure amministrative vigenti nei paesi in cui operano e avendo riguardo ad accordi, principi, obiettivi e standard internazionali pertinenti. Il testo del capitolo sull'ambiente riflette i principi e gli obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nell'Agenda 21 (nell'ambito della Dichiarazione di Rio) e nella Convenzione (Aarhus) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Esso riflette, inoltre, gli

⁵⁶ Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, 2011 (pp. 33-36).

standard previsti da strumenti quali gli Standard ISO sui sistemi di gestione ambientale.

Le *Linee Guida* non sono destinate a reinterpretare gli strumenti esistenti né a creare dei nuovi impegni o dei precedenti per i governi; esse si prefiggono esclusivamente di raccomandare le modalità di attuazione del principio di precauzione a livello di impresa. Poiché tale processo è in una fase iniziale, la sua applicazione necessita di una certa flessibilità, secondo la specificità del contesto nel quale si interviene. Si riconosce, altresì, che spetti ai governi definire, in questo ambito, il quadro di base e che sia loro responsabilità consultare periodicamente le parti interessate sul modo migliore per progredire. Inoltre, le *Linee Guida* invitano le imprese ad impegnarsi per migliorare il livello delle prestazioni ambientali in ogni fase della loro attività, anche se ciò non è espressamente richiesto dalle pratiche in atto nei paesi in cui esse operano. A questo proposito, le imprese dovrebbero tenere nel debito conto il loro impatto sociale ed economico sui paesi in via di sviluppo. Le Imprese Multinazionali, per esempio, hanno spesso la possibilità di accedere a tecnologie esistenti ed innovative od a procedure operative che, se utilizzate, potrebbero contribuire al miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali. Non bisogna dimenticare che le Imprese Multinazionali, essendo spesso considerate all'avanguardia nel loro settore, possono generare un effetto di emulazione sulle altre imprese. Assicurare che l'ambiente dei paesi nei quali le Imprese Multinazionali operano tragga beneficio anche delle tecnologie e delle pratiche disponibili e innovative è un altro modo importante per sostenere le attività d'investimento internazionale su un piano più generale. In particolare, le imprese dovrebbero perseguire una serie di impegni, che per semplicità di lettura e di riferimento, ho raggruppato in quattro categorie: 1) sistema di gestione ambientale; 2) informazione e formazione; 3) prevedere e prevenire; 4) migliorare e risparmiare.

Sistema di gestione ambientale

Le imprese dovrebbero istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa: la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza; la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente; il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza. Una sana gestione ambientale è un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile ed è considerata sempre di più nella sua duplice natura di respon-

sabilità e di opportunità per le imprese. Le Imprese Multinazionali hanno un ruolo importante da svolgere in ambo le direzioni. I dirigenti di tali imprese dovrebbero quindi prestare la dovuta attenzione ai problemi ambientali nello sviluppo delle loro strategie. Il miglioramento delle prestazioni ambientali richiede un impegno verso un approccio sistematico e un miglioramento continuo del sistema. Un sistema di gestione ambientale fornisce il quadro interno necessario a tenere sotto controllo l'impatto ambientale di un'impresa e ad integrare le considerazioni di carattere ambientale nelle sue attività. La creazione di un tale sistema dovrebbe contribuire a rassicurare gli azionisti, i dipendenti e la comunità sulla volontà dell'impresa di preservare l'ambiente dall'impatto delle sue attività.

Informazione e formazione

Tenuto conto dei problemi legati ai costi, alle esigenze di riservatezza e tutela dei diritti di proprietà intellettuale: fornire al pubblico e ai lavoratori informazioni adeguate, misurabili, verificabili (ove possibile) e tempestive sui potenziali effetti delle attività dell'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, ivi inclusa, eventualmente, una relazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle prestazioni ambientali; intraprendere un processo di comunicazione e consultazione adeguato e tempestivo con le comunità direttamente influenzate dalle politiche dell'impresa in tema di ambiente, salute e sicurezza e dalla loro attuazione. Le imprese dovrebbero anche fornire ai lavoratori un'istruzione ed una formazione adeguate sui temi relativi alla salute e alla sicurezza ambientale, compresa la manipolazione di materiali pericolosi e la prevenzione degli incidenti ambientali, così come agli aspetti più generali della gestione ambientale, quali le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relazioni pubbliche e le tecnologie ambientali.

Le informazioni sulle attività delle imprese, sulle loro relazioni con i subcontraenti e i fornitori e sul conseguente impatto ambientale contribuiscono a instaurare un clima di fiducia nel pubblico. Ciò è vero, in particolare, quando le informazioni sono fornite in modo trasparente e sono incoraggiate le consultazioni attive con *stakeholders* quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, i contraenti, le comunità locali e il pubblico in generale, allo scopo di promuovere un clima di fiducia e di comprensione nel lungo periodo sulle questioni ambientali di comune interesse. Le relazioni e la comunicazione sono particolarmente opportune quando sono in gioco beni ambientali scarsi o a rischio tanto in un contesto regionale, quanto in uno nazionale o internazionale; standard quali la *Global Reporting Initiative* costituiscono utili riferimenti al riguardo. Per fornire informazioni precise sui propri prodotti, le imprese dispongono di varie alternative, come ad esempio l'etichettatura volontaria o gli schemi di certificazione. Nell'utilizzare tali strumenti, le imprese dovrebbero tenere

nel debito conto i loro effetti sociali ed economici sui paesi in via di sviluppo, nonché l'esistenza di standard riconosciuti internazionalmente. Inoltre le imprese hanno un ruolo importante nella formazione e nell'educazione dei propri dipendenti in materia ambientale. Esse sono invitate ad assumere questa responsabilità nel modo più esteso possibile, in particolare nei settori che interessano direttamente la salute e la sicurezza umana.

Prevedere e prevenire

Le imprese dovrebbero valutare e affrontare, nel processo decisionale, i prevedibili effetti che i processi, prodotti e servizi dell'impresa, lungo tutto il ciclo di vita, possono avere sull'ambiente, la salute e la sicurezza, con l'obiettivo di evitarli o, se inevitabili, di mitigarli. Qualora le attività prospettate rischino di avere effetti significativi sull'ambiente, la salute o la sicurezza e dipendano dal vaglio di un'autorità competente, le imprese dovrebbero predisporre una valutazione adeguata dell'impatto ambientale. In caso di minacce di seri danni per l'ambiente, compatibilmente con le conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, e tenuto conto anche della salute e della sicurezza umana, le imprese non dovrebbero invocare la mancanza di certezze scientifiche assolute come motivo per rinviare l'adozione di misure efficaci in relazione ai costi, per la riduzione di questi danni. Infine le imprese dovrebbero predisporre piani di emergenza per prevenire, mitigare e contenere i gravi danni all'ambiente e alla salute derivanti dalle loro attività, ivi compresi incidenti e situazioni di emergenza, e allestire meccanismi d'allarme per la segnalazione immediata alle autorità competenti.

L'attività normale dell'impresa può contemplare una valutazione ex ante dell'impatto ambientale potenziale delle sue operazioni. Le imprese procedono spesso ad appropriate valutazioni d'impatto ambientale, anche nel caso in cui non esista un obbligo di legge. Tali valutazioni ambientali compiute dalle imprese possono con tenere una visione ampia e lungimirante dell'impatto potenziale delle loro attività e di quelle di subcontraenti e fornitori, che prende in esame gli effetti più importanti e le eventuali alternative o azioni correttive, tese a evitarne o attenuarne gli effetti deleteri. Inoltre, le *Linee Guida* riconoscono che le Imprese Multinazionali hanno alcune responsabilità in altre fasi del ciclo di vita del prodotto. Numerosi strumenti già adottati dai paesi aderenti alle Linee Guida, tra i quali il principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, si riferiscono al "principio di precauzione". Nessuno di questi strumenti si riferisce in modo specifico alle imprese, sebbene il contributo delle imprese sia implicito in tutti. La premessa di base delle *Linee Guida* è che le imprese dovrebbero agire il prima possibile e in modo proattivo per evitare, ad esempio, che dalle loro attività derivino gravi o irreversibili danni all'ambiente. Tuttavia, il fatto che le *Linee Guida* si rivolgano alle imprese significa che nessuno

strumento tra gli attuali esprime adeguatamente tale raccomandazione. Di conseguenza, le *Linee Guida* prendono spunto dagli strumenti esistenti ma non li riflettono totalmente.

Migliorare e risparmiare

Le imprese dovrebbero perseguire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'azienda a livello di impresa e, se opportuno, di catena di fornitura, incoraggiando attività quali: l'adozione, in tutte le componenti dell'impresa, di tecnologie e procedure di gestione che riflettano gli standard per le prestazioni ambientali proprie delle componenti più efficienti; lo sviluppo e la fornitura di prodotti o servizi privi di effetti indebiti sull'ambiente, sicuri nell'uso previsto, capaci di ridurre le emissioni di gas serra, efficienti nel consumo di energia e nell'impiego di risorse naturali e suscettibili di essere riutilizzati, riciclati o smaltiti in sicurezza; la promozione di più alti livelli di consapevolezza dei propri clienti sulle conseguenze ambientali dell'uso dei prodotti e servizi dell'impresa, anche attraverso l'offerta di informazioni esatte sui propri prodotti (ad esempio in merito all'emissione di gas serra, alla biodiversità, all'efficienza nell'uso delle risorse e ad altri temi ambientali); la ricerca e la valutazione dei modi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa nel lungo periodo, ad esempio attraverso l'elaborazione di strategie per la riduzione delle emissioni, l'uso efficiente delle risorse e il riciclaggio, la sostituzione o la riduzione dell'impiego di sostanze tossiche o di strategie per favorire la biodiversità. Inoltre le imprese dovrebbero contribuire allo sviluppo di politiche ambientali pubbliche significative ed economicamente efficienti, ad esempio, tramite partenariati o iniziative in grado di accrescere la consapevolezza e la tutela ambientale.

Oltre al miglioramento delle prestazioni ambientali, la creazione di un sistema di gestione ambientale può presentare vantaggi economici per le imprese, grazie alla riduzione dei costi d'esercizio e assicurativi, a un maggior risparmio di energia e di risorse, a un minor carico di adempimenti e di responsabilità, a un accesso più facile al capitale e alle competenze, a una maggiore soddisfazione dei clienti e a migliori relazioni con la comunità e con il pubblico. Nell'ambito delle *Linee Guida*, un "sistema di gestione ambientale sano" dovrebbe essere inteso nel senso più ampio possibile, includendovi le attività che mirano a controllare, nel lungo periodo, l'impatto diretto e indiretto sull'ambiente e gli strumenti di lotta all'inquinamento e di gestione delle risorse. Nella maggior parte delle imprese, un sistema di controllo interno è necessario alla gestione delle proprie attività. In tema di ambiente esso può contemplare, tra l'altro, la fissazione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni e regolari controlli sui progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi.

I punti di contatto nazionali (PCN): Mediazione e buoni uffici

All'attuazione delle Linee Guida OSCE è dedicata la II parte delle stesse. In particolare, i paesi aderenti designano i Punti di Contatto Nazionali⁵⁷ incaricati di favorire l'efficacia delle *Linee Guida* svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste d'informazione e contribuendo alla soluzione dei problemi che possono sorgere in relazione alle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, tenendo nel debito conto le annesse indicazioni procedurali. Gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate sono informati della disponibilità di tali strumenti. I Punti di Contatto Nazionali dei diversi paesi cooperano tra loro, se necessario, sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e rilevanti per la loro attività. Come regola generale, prima di rivolgersi ad altri Punti di Contatto Nazionali, le consultazioni dovrebbero essere intraprese a livello nazionale. I Punti di Contatto Nazionali si riuniscono regolarmente per condividere le esperienze. I paesi aderenti mettono a disposizione dei propri PCN risorse umane e finanziarie in modo che gli stessi possano adempiere efficacemente alle proprie responsabilità, tenendo conto delle priorità e delle pratiche interne di bilancio. I PCN operano secondo i criteri fondamentali di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità, perseguendo l'obiettivo dell'equivalenza funzionale, in particolare contribuendo a risolvere le questioni derivanti dall'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche in modo imparziale, prevedibile, equo e compatibile.

I paesi aderenti, inoltre, designano un Comitato Investimenti che procede periodicamente, o su richiesta di un paese aderente, a promuovere scambi di vedute sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e sull'esperienza acquisita nella loro applicazione. Il Comitato, nelle materie trattate dalle *Linee Guida*, si impegna con i paesi non aderenti al fine di promuovere in tutto il mondo una condotta imprenditoriale responsabile conforme alle *Linee Guida* e a creare condizioni di parità. Si impegna inoltre a cooperare con i paesi non aderenti particolarmente interessati alle *Linee Guida* e alla promozione dei principi e degli standard in esse contemplati. Il Comitato ha il compito di chiarire il significato delle *Linee Guida*. Le parti coinvolte in un'istanza specifica che abbia dato luogo ad una richiesta di chiarimento hanno la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, verbalmente o per iscritto; il Comitato non trae conclusioni sul comportamento delle singole imprese. Il Comitato organizzerà scambi di vedute sulle attività svolte dai PCN allo scopo di migliorare l'efficacia delle *Linee Guida* e di promuovere l'equivalenza funzionale dei PCN. Nell'esercizio delle

⁵⁷ Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, 2011 (pp. 54-59).

sue competenze, tese ad assicurare l'efficace funzionamento delle *Linee Guida*, il Comitato dovrà tenere nel debito conto le annesse Indicazioni procedurali. Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida*. Nei suoi rapporti, il Comitato tiene conto dei rapporti dei PCN, dei punti di vista espressi dagli organi consultivi, dall'OECD Watch e, se opportuno, dei punti di vista di altre organizzazioni internazionali e dei paesi non aderenti alle *Linee Guida*. Il Comitato, in cooperazione con i PCN, segue un'agenda proattiva che promuova l'effettiva osservanza dei principi e degli standard contenuti nelle *Linee Guida* da parte delle imprese. In particolare, cerca opportunità di collaborazione con gli organi consultivi, L'OECD Watch, altri partner internazionali e altri *stakeholders*, al fine di favorire contributi positivi da parte delle Imprese Multinazionali nel contesto delle *Linee Guida* per il progresso economico, ambientale e sociale, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Aiuta le imprese a identificare e ad affrontare i rischi di impatto negativo associati a prodotti, regioni, ambiti o settori specifici.

Tornando alla mediazione secondo le *Linee Guida*, i PCN offrono un forum di discussione e aiutano gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate a risolvere le questioni insorte, in modo efficace, tempestivo e conforme alle leggi applicabili. Nel fornire tale assistenza, le *Linee Guida* suggeriscono che ciascun PCN:

1. effettua una prima valutazione delle questioni sollevate, per determinare se meritino di essere approfondite, e risponde alle parti interessate;
2. qualora le questioni poste meritino di essere approfondite, il PCN offre i suoi buoni uffici per aiutare le parti coinvolte a risolverle. A tale fine, il PCN consulta le parti interessate e, secondo i casi: a) sollecita il parere delle autorità competenti e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti in materia; b) consulta il PCN dell'altro paese interessato o degli altri paesi interessati; c) sollecita il parere del Comitato Investimenti, nel caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in situazioni particolari; d) con l'accordo delle parti interessate, facilita l'accesso a strumenti consensuali e a procedure non contenziose, come la conciliazione o la mediazione, al fine di risolvere tali questioni;
3. alla conclusione delle procedure e dopo essersi consultato con le parti interessate, il PCN rende pubblici gli esiti delle procedure, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni sensibili, di carattere commerciale e non, delle imprese e delle altre parti coinvolte, emettendo: a) una dichiarazione, ove il PCN decida che

le questioni sollevate non meritino di essere approfondite. La dichiarazione deve descrivere, come minimo, le questioni sollevate e i motivi della decisione del PCN; b) un rapporto, ove le parti abbiano raggiunto un accordo sulle questioni sollevate. Il rapporto deve descrivere, come minimo, le questioni sollevate, le procedure avviate dal PCN per assistere le parti ed il momento in cui è stato raggiunto l'accordo. Le informazioni sul contenuto dell'accordo saranno incluse solo nella misura in cui le parti interessate daranno il proprio consenso; c) una dichiarazione, ove non venga raggiunto alcun accordo od una delle parti non sia disponibile a partecipare alle procedure. La dichiarazione deve descrivere, come minimo, le questioni sollevate, i motivi per cui il PCN ha deciso che tali questioni meritano di essere approfondite e le procedure avviate dal PCN per assistere le parti. Il PCN, a seconda dei casi, formula delle raccomandazioni in merito all'attuazione delle *Linee Guida* che devono essere incluse nella dichiarazione. Ove opportuno, la dichiarazione deve anche comprendere i motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo. Il PCN notifica al Comitato Investimenti gli esiti delle procedure delle istanze specifiche.

4. Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni sollevate, il PCN adotta misure appropriate per proteggere i dati sensibili, di carattere commerciale e non, nonché gli interessi degli altri *stakeholders* coinvolti nell'istanza specifica. Nel corso delle procedure del punto 2, viene mantenuto il carattere di riservatezza dei lavori. Al termine di tali procedure, se le parti interessate non hanno raggiunto un accordo per risolvere le questioni sollevate, esse saranno libere di esprimersi e di discutere di tali questioni. Tuttavia, le informazioni e i pareri presentati da una delle parti interessate durante i lavori rimarranno riservati, a meno che questa non ne accetti la divulgazione, o salvo il caso che la riservatezza sia contraria alla legge nazionale.

5. Riguardo alle questioni scaturite in paesi non aderenti, il PCN adotta misure idonee a favorire la comprensione di tali questioni e, se ciò risulterà pertinente e praticabile, segue le presenti procedure.

Come detto, il Comitato Investimenti esamina le richieste di assistenza avanzate dai PCN nel quadro delle loro attività, specie in caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in particolari circostanze. Con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle *Linee Guida* e di favorire l'equivalenza funzionale dei PCN, il Comitato Investimenti: studia i rapporti dei PCN; esamina le richieste motivate presentate da un paese aderente, da un organo consultivo o dall'OECD Watch volte ad appurare se un PCN svolga o meno il proprio compito nella gestione delle istanze specifiche; valuta la possibilità di fornire chiarimenti nel caso in cui un paese aderente, un organo consultivo o l'OECD Watch, con richiesta motivata, mettano in dubbio la corretta interpretazione delle *Linee Guida* data da un PCN nelle istanze specifiche; formula a

seconda dei casi raccomandazioni tese a migliorare il funzionamento dei PCN e l'efficace attuazione delle *Linee Guida*; coopera con i partner internazionali; si impegna con i paesi non aderenti interessati sulle materie trattate dalle *Linee Guida* e per la loro attuazione. Il Comitato Investimenti può richiedere e tenere in considerazione il parere di esperti su tutte le questioni contemplate dalle *Linee Guida*. A tale fine, il Comitato Investimenti decide le opportune procedure da seguire.

Il Comitato Investimenti svolge le proprie funzioni in modo efficiente e tempestivo. Nell'esercizio delle sue competenze, il Comitato Investimenti sarà assistito dal Segretariato OCSE che, sotto la sua guida generale e secondo il Programma di lavoro e di bilancio dell'Organizzazione, deve: a) fungere da centro di informazione per i PCN che pongono domande sulla promozione e sull'attuazione delle *Linee Guida*; b) raccogliere e rendere di pubblico dominio le informazioni di rilievo sulle tendenze recenti e sulle pratiche emergenti relative alle attività promozionali dei PCN e all'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche. Il Segretariato svilupperà modelli unificati per l'elaborazione dei rapporti, a sostegno della costituzione e dell'aggiornamento di una banca dati per le istanze specifiche, e conduce delle analisi regolari su tali istanze specifiche; c) facilita le attività di peer learning (apprendimento tra colleghi), incluse le valutazioni volontarie, lo sviluppo delle competenze e l'addestramento, in particolare nei confronti dei PCN dei nuovi paesi aderenti, per le procedure di attuazione delle *Linee Guida*, quali la promozione e la facilitazione della conciliazione e della mediazione; d) facilita la cooperazione tra PCN ove opportuno; e) promuovere le *Linee Guida* nei forum e negli incontri internazionali di interesse, offrendo supporto ai PCN e al Comitato Investimenti nella loro opera di sensibilizzazione sulle *Linee Guida* tra i paesi non aderenti.

Quanto alle procedure di conciliazione/mediazione, nella concreta realizzazione dei PCN nazionali, gli stessi ad oggi ricadono in due grandi categorie: la prima, che comprende Regno Unito e Stati Uniti, nomina un conciliatore/mediatore professionista esterno per portare avanti la procedura; nella seconda, che comprende Germania, Norvegia ed Olanda, rientrano i PCN che effettuano la procedura essi stessi. In particolare il PCN svizzero ogni volta che riceve un'istanza specifica, costituisce ad hoc un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del caso. Il gruppo di lavoro viene composto da persone di altri servizi che hanno familiarità con la tematica in questione. Inoltre, alcuni PCN hanno un'esperienza relativamente scarsa nel campo della conciliazione/mediazione, altri, come il Regno Unito, si caratterizzano per copiosità di interventi. A causa delle diversità in termini di prassi ed esperienza, è probabile che gli standard in materia continuino a variare da un PCN all'altro. Senza dubbio tutti convengono che la soluzione delle controversie tramite conciliazione/

mediazione è il fulcro della procedura del PCN che va promossa e ottimizzata. Il PCN italiano, al momento in cui si scrive questo contributo, sta trovando difficoltà nel promuovere il meccanismo di mediazione da loro gestito perché non tutti gli *stakeholders* sanno di poter e /o vogliono ricorrere ad un meccanismo conciliativo per una serie di problematiche, anche di tipo culturali. Tra l'altro, stanno lavorando sul regolamento interno per risolvere alcune problematiche di carattere procedurale riscontrate nella gestione dei casi sin ora trattati (si vedano, alla fine del contributo, i Flow chart gentilmente forniti dal PCN italiano, che si ringrazia per la collaborazione)

Le *Linee Guida* lasciano ampio margine di discrezionalità ai PCN in ordine al procedimento richiedendo, comunque, che vengano rispettati alcuni principi di riferimento: in primis, trasparenza e riservatezza. Ma non tutti convengono su cosa fare quando la conciliazione/mediazione non ha successo. La prassi è divisa fra la maggioranza dei PCN che vuole effettuare un esame per valutare se vi sia stata una violazione delle *Linee Guida* e quelli che non vogliono farlo. Il TUAC (la voce ufficiale del lavoro presso l'OCSE: membri del TUAC sono 59 confederazioni sindacali nazionali che, insieme, rappresentano 60 milioni di lavoratori negli Stati membri dell'OCSE) ritiene essenziale che tutti i PCN effettuino un esame nel caso in cui la conciliazione/mediazione non abbia successo sul presupposto che la minaccia sullo sfondo di un possibile esame unge da "bastone" che aiuta a portare le imprese multinazionali al tavolo della mediazione e che possono esserci casi in cui l'unica risposta appropriata è che il PCN esamini il caso e valuti se vi sia stata violazione delle *Linee Guida*. Non ci sono sanzioni formali per le imprese multinazionali che rifiutano di partecipare al processo del PCN o violano le *Linee Guida*. Tuttavia, vi possono essere conseguenze che incidono negativamente sulla reputazione dell'impresa stessa: innanzitutto i Rapporti Finali/Dichiarazioni Finali dei PCN sono pubblicati sui siti nazionali e sul sito dell'OCSE con diffusione degli stessi a livello globale con la conseguenza che competenti uffici governativi (ad esempio agenzie di credito alle esportazioni, dipartimenti responsabili delle commesse pubbliche, agenzie di sviluppo), possono prendere in considerazione il comportamento delle imprese multinazionali nel loro processo decisionale. Inoltre, i Rapporti/ Dichiarazioni Finali dei PCN resi pubblici possono essere utilizzati dagli investitori istituzionali che, sulla base delle *Linee Guida*, hanno la responsabilità di usare la loro influenza per contribuire a garantire che le imprese in cui investono intervengano sugli impatti negativi. Senza considerare che gli stakeholders coinvolti e, in particolare, i sindacati, possono informare gli investitori istituzionali in merito ai casi presentati in base alle *Linee Guida*, direttamente o tramite il Global Unions' Committee on Workers' Capital.

La mediazione del PCN in Inghilterra⁵⁸

Si riporta un estratto del regolamento di mediazione del PCN inglese, che ci sembra particolarmente utile come riferimento per la mediazione ambientale della Camera Arbitrale di Milano.

4.1 - Il procedimento di Mediazione: il ruolo della mediazione nella risoluzione di specifiche istanze.

4.1.1 - Il risultato preferito di una denuncia è un accordo tra le parti. Quando il PCN accetta un caso specifico, discuterà con le parti interessate per offrire i suoi “buoni uffici” con l’obiettivo di riunire le due parti per discutere i problemi e addivenire ad una risoluzione concordata senza indebito ritardo. La mediazione può essere vista come una ‘negoziatura tra le parti assistita’ (dal terzo, ndr) con l’obiettivo di giungere a una soluzione accettabile per entrambi; il PCN faciliterà le discussioni e potrà dare suggerimenti. Il PCN non farà pressione alle parti in mediazione o per il raggiungimento di qualsiasi risultato.

4.1.2 - La mediazione è volontaria. La dichiarazione finale indicherà l’eventuale caso in cui le parti si sono rifiutate di intraprendere la mediazione e riassumerà i motivi per cui la mediazione non è stata intrapresa.

4.1.3 - Se le parti non raggiungono un accordo in mediazione e la mediazione non riesce, il PCN condurrà un esame del caso, ma nel corso della durata della mediazione la denuncia non sarà allo stesso tempo oggetto di esame del PCN.

4.1.4 - Tutte le parti che partecipano ad una mediazione del PCN devono avere chiaro ciò che la mediazione comporta, quali sono i risultati possibili e quali sono le aspettative. Le parti coinvolte nella mediazione devono essere realmente impegnate per la mediazione e non dovrebbero vedere il processo di mediazione come strumento di raccolta di ulteriori informazioni o come un’opportunità per evitare di affrontare i problemi

4.1.5 - Il PCN e le parti si accorderanno sull’approccio più adatto alla mediazione: (i) una mediazione all’interno del processo PCN, oppure (ii) la mediazione di un terzo concordato dalle parti nella denuncia.

4.1.6 - Per ogni denuncia solo uno degli approcci di mediazione sarà scelto.

4.2 - La mediazione nel procedimento del PCN

4.2.1 - Se la mediazione è intrapresa nell’ambito del procedimento PCN la stessa sarà condotta da un mediatore professionista nominato dal PCN. Il PCN preparerà i ter-

⁵⁸ UK National Contact Point Procedures for dealing with Complaints brought under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Department for Business, Innovation & Skills. London, January 2014 (pp. 14-16).

mini di riferimento da concordare tra le parti e il mediatore. Il mediatore sarà concordato tra PCN ed entrambe le parti; un mediatore aggiuntivo può essere nominato se le parti e il PCN sono d'accordo. Il mediatore avrà il compito di concordare con le parti il metodo e la procedura di mediazione. Il PCN richiederà un aggiornamento dei progressi dal mediatore ogni 2 mesi.

4.2.2 - Nella mediazione condotta all'interno del processo PCN, il mediatore deve essere neutrale. Il ruolo del mediatore nominato dal PCN è quello di fornire un'opportunità per ciascuna delle parti di discutere le questioni sollevate dalla denuncia. La mediazione è riservata e confidenziale. L'accordo di mediazione sarà l'unico risultato di ciò che è accaduto durante la mediazione. L'accordo sarà scritto e concordato da entrambe le parti. L'accordo o un riepilogo concordato da entrambe le parti, saranno pubblicati come parte della relazione finale del PCN...

4.2.3 - Il mediatore nominato dal PCN: concorda l'ordine del giorno con entrambe le parti prima di iniziare le sessioni di mediazione; presiede e facilita gli incontri con le parti separatamente o insieme e incoraggia entrambe le parti a scambiare informazioni e costruire fiducia; trova un modo per risolvere i problemi.

4.2.4 - Ci sono tre fasi principali del procedimento di mediazione: Il mediatore nominato dal PCN si incontra prima con le due parti separatamente per preparare la mediazione. In questi incontri si esploreranno i problemi, verrà spiegato il procedimento di mediazione, e si risponderà alle domande sul modo in cui il procedimento funziona. Questi incontri avranno un ordine del giorno e saranno verbalizzati. Il mediatore nominato dal PCN si incontrerà con entrambe le parti in una o più riunioni che avranno sempre inizio con un periodo di tempo per ciascuna delle parti per spiegare le loro opinioni e darà ampie opportunità di chiarire le questioni in sospeso. L'incontro iniziale potrà concludersi in una transazione o finirà mappando un procedimento per continuare il dialogo. Al termine di un procedimento di mediazione di successo le parti, con l'assistenza del mediatore nominato dal PCN se lo desiderano, redigeranno un accordo di mediazione e, se l'accordo completo non viene pubblicato, una sintesi per la pubblicazione.

4.2.5 - Se il procedimento di mediazione fallisce, il PCN inizierà a esaminare la denuncia. Se la mediazione ha avuto successo su alcuni aspetti di una denuncia, l'accordo di mediazione o la sintesi saranno allegati alla dichiarazione finale e il PCN esaminerà solo quegli aspetti in cui la mediazione non è riuscita. In ogni caso in cui la maggior parte delle questioni fondamentali della denuncia sono state mediate e le parti sono d'accordo che il PCN non continui a indagare ulteriormente, questo verrà scritto nell'accordo la mediazione.

4.3 - Le responsabilità delle parti nel procedimento di mediazione PCN

4.3.1 - Entrambe le parti iniziano la mediazione con lo spirito di cercare di raggiun-

gere una risoluzione sulle questioni aperte. Le parti sono tenuti a rispettare l'ordine del giorno e non sollevare nuove questioni non noti al mediatore nominato dal PCN o all'altra parte in anticipo.

4.3.2 - Deve essere chiaro che le persone che partecipano alla mediazione hanno l'autorità per implementare un accordo proposto. Se le persone che prendono parte devono riportare ad una autorità superiore, questo deve essere chiaro fin dall'inizio.

4.4 - Riservatezza nella fase di mediazione.

4.4.1 - I procedimenti di mediazione devono essere informali e confidenziali, al fine di incoraggiare una discussione aperta. Le sessioni di mediazione non saranno quindi verbalizzate dal mediatore nominato dal PCN, se non per una sintesi delle conclusioni finali di un incontro utili solo per annotare i progressi compiuti e al solo scopo di informare la successiva riunione. Le parti osserveranno la riservatezza tranne quando è necessario chiedere il parere professionale o di orientamento all'interno della loro organizzazione. In queste circostanze coloro che vengono consultati saranno tenuti a rispettare la riservatezza.

4.4.2 - Il mediatore nominato dal PCN fornirà al PCN gli aggiornamenti sul procedimento di mediazione. Questi aggiornamenti saranno preparati tenendo conto della riservatezza applicata alla mediazione, e saranno tenute nei registri del PCN.

I buoni uffici conciliatori nel PCN svizzero⁵⁹

Anche se si tratta di un procedimento diverso dalla mediazione, si riporta un estratto delle osservazioni delle linee guida del PCN svizzero, che ci paiono degne di nota rispetto a tentativi informali di facilitare le parti di una controversia. Nell'ambito della procedura di trattamento di istanze specifiche (paragrafo 3.4), a seguito della 1° fase (conferma e iscrizione) e 2° fase (valutazione iniziale), si situa una 3° fase: *l'offerta di dialogo*. Se decide di entrare in materia, il PCN offre il suo sostegno alle parti al fine di risolvere la controversia. Se entrambe le parti accettano l'offerta, il PCN avvia una procedura di conciliazione informale nell'intento di raggiungere un'intesa sulla fattispecie in esame, di valutarla alla luce delle *Linee Guida* e di intavolare una

⁵⁹ Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: Punto di contatto nazionale svizzero. Osservazioni sulla procedura relativa al trattamento di istanze specifiche. Dipartimento federale dell'economia, formazione e ricerca. Segreteria di Stato dell'economia. Servizi specializzati economia esterna Investimenti internazionali e imprese multinazionali. Berna, novembre 2014 (pp. 4-5).

discussione su come risolverla.

Il compito principale del PCN, che rimane sempre neutrale, è quello di facilitare il dialogo tra le parti offrendo loro un forum di discussione per spiegare le loro posizioni e chiarire eventuali questioni controverse. Questo dialogo può essere intavolato dallo stesso PCN o da un mediatore esterno da esso incaricato. La partecipazione al dialogo è facoltativa. Prima che abbia inizio, il PCN può concordare per iscritto con le parti quali sono il quadro e le modalità di discussione. Affinché il confronto avvenga in un clima sereno e positivo è necessario che il dialogo sia condotto in modo informale e in tutta confidenzialità. I suoi risultati vengono messi a verbale e trasmessi alle parti. In via di principio gli incontri si svolgono a Berna, presso la sede del PCN. La lingua di dialogo viene stabilita in anticipo, d'intesa con le parti. Le lingue di lavoro utilizzate dal PCN sono il tedesco, il francese, l'italiano e l'inglese. In linea di massima il PCN non si assume le spese sostenute dalle parti per partecipare al dialogo (p. es. spese di viaggio o di traduzione). In casi eccezionali debitamente motivati, il PCN può farsi carico di una parte delle spese.

A tale procedimento segue la *4a e ultima fase: conclusione della procedura*. Se le due parti risolvono la controversia o raggiungono un'intesa su come risolverla in futuro, il PCN pubblica una dichiarazione conclusiva. Le informazioni sull'esito della controversia vengono rese note soltanto previo esplicito consenso di entrambe le parti. Anche il mancato raggiungimento di un'intesa o l'indisponibilità di una parte a partecipare alla procedura vengono notificati e pubblicati dal PCN in una dichiarazione conclusiva. In essa si elencano a sommi capi i motivi della mancata intesa. Il PCN può anche redigere una serie di raccomandazioni sull'attuazione delle *Linee Guida* e integrarle nella dichiarazione. D'intesa con le parti, infine, il PCN può proporre specifiche azioni supplementari (cosiddette «follow-up») e accompagnarne l'attuazione al termine della procedura. PCN della Svizzera. Le dichiarazioni conclusive vengono pubblicate sul sito del PCN e nel rapporto annuale del Presidente del gruppo di lavoro addetto alle *Linee Guida*. Nelle sue dichiarazioni scritte, il PCN pubblica i nominativi delle persone e delle parti interessate, salvo che vi siano validi motivi per non farlo (p. es. protezione di singole persone). Prima della pubblicazione, il PCN dà l'opportunità alle parti di commentare la sua dichiarazione provvisoria. Se il PCN e le parti non raggiungono un'intesa circa la testualità della dichiarazione, il PCN prende una decisione in ultima istanza.

L'ambiente come diritto umano da tutelare (ONU)

Considerando il diritto all'ambiente come un diritto umano legato all'operare delle imprese, per la sua tutela il *Rapporto ONU n. A/HRC/17/31*⁶⁰ suggerisce agli Stati di garantire (in sintesi):

- adeguati meccanismi di denuncia non giudiziari, in aggiunta a meccanismi giudiziari, nel quadro di un ampio sistema statale per il risarcimento degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese;
- modalità volte ad agevolare l'accesso ad efficaci meccanismi di denuncia non statali nei confronti degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese;
- per le imprese, che sia possibile intervenire precocemente sulle denunce e garantire risarcimenti diretti, per cui le imprese dovrebbero istituire meccanismi di denuncia operativi efficaci, o comunque parteciparvi, a vantaggio di singoli e di comunità oggetto di abuso;
- la disponibilità di efficaci meccanismi di denuncia deve essere garantita attraverso iniziative di settore, progetti con la partecipazione delle diverse parti interessate e programmi di collaborazione basati sul rispetto delle norme in materia di diritti umani;
- per essere efficaci i meccanismi di denuncia non giudiziari, statali e non statali, devono risultare: legittimi; accessibili; prevedibili; equi; trasparenti; compatibili con i diritti; fonte di apprendimento continuo; basati sulla partecipazione e sul dialogo.

PRINCIPI 27-28-29-30-31 COMMENTATI

Meccanismi statali di denuncia non giudiziaria

27. Gli Stati sono tenuti a garantire adeguati meccanismi di denuncia non giudiziari, in aggiunta ai meccanismi giudiziari, nel quadro di un ampio sistema statale per il risarcimento degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese.

Commento. I meccanismi amministrativi, legislativi e altri meccanismi non giudiziari svolgono un ruolo essenziale nell'integrare e completare i meccanismi giudiziari. Anche laddove i sistemi giudiziari risultino efficaci e dotati di adeguate risorse, essi non possono farsi carico dell'onere di intervenire su tutti i presunti abusi; la risarcimento giudiziaria non risulta sempre necessaria, né costituisce sempre e comun-

⁶⁰ Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre imprese. Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro Onu "proteggere, rispettare e risarcire", principi 27-28-29-30-31. (pp. 21-26).

que il migliore approccio per tutti i ricorrenti. È possibile intervenire sull'eventuale insufficiente garanzia di un rimedio agli abusi dei diritti umani connessi alle imprese ampliando il mandato dei meccanismi non giudiziari esistenti e/o aggiungendone di nuovi. Può trattarsi di meccanismi basati sulla mediazione, su procedimenti decisori o che possono seguire altre procedure culturalmente adeguate nel rispetto dei diritti, come pure una combinazione di tali meccanismi, e ciò a seconda delle questioni in oggetto, dell'eventuale coinvolgimento di pubblici interessi e delle potenziali necessità delle parti. Affinché siano efficaci tali meccanismi devono soddisfare i criteri di cui al Principio. Le istituzioni nazionali dei diritti umani possono svolgere un ruolo particolarmente importante a tale proposito. Come già per i meccanismi giudiziari, è necessario che gli Stati valutino le modalità per intervenire su eventuali squilibri tra le parti di una denuncia per abusi dei diritti umani connessi alle imprese, come pure su qualunque barriera aggiuntiva all'accesso da parte di individui appartenenti a gruppi o popolazioni a maggiore rischio di vulnerabilità o di emarginazione.

Meccanismi di denuncia non statali

28. Gli Stati sono tenuti a valutare modalità volte ad agevolare l'accesso ad efficaci meccanismi di denuncia non statali nei confronti degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese.

Commento. Una categoria specifica di meccanismi di denuncia non statale è quella che raggruppa i meccanismi gestiti da un'impresa – da sola o con le parti interessate –, da un'associazione di categoria o da un gruppo con la partecipazione delle diverse parti interessate. Si tratta di meccanismi non giudiziari, che possono fare ricorso a procedimenti decisori, basati sul dialogo o altri che siano culturalmente adeguati e che rispettino i diritti. Tali meccanismi possono offrire vantaggi specifici, quali ad esempio la rapidità nell'accesso e nella risarcimento, costi ridotti e/o possibilità di utilizzo a livello transnazionale. Un'altra categoria prevede un ruolo per le istituzioni regionali e internazionali dei diritti umani. Tali istituzioni spesso intervengono sulle presunte violazioni commesse dagli Stati in relazione ai rispettivi obblighi di rispetto dei diritti umani. Tuttavia alcune di queste sono anche intervenute nei casi in cui alcuni Stati non abbiano fatto fronte al proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei diritti umani commessi dalle imprese. Gli Stati possono svolgere un utile ruolo nel diffondere la conoscenza di tali possibilità come meccanismi aggiuntivi rispetto a quelli forniti direttamente dagli Stati stessi, e quindi nell'agevolarne l'uso.

29. Affinché sia possibile intervenire precocemente sulle denunce e garantire una risarcimento diretta, le imprese sono tenute a istituire meccanismi di denuncia operativi efficaci, o comunque a parteciparvi, a vantaggio di singoli e di comunità oggetto di abuso.

Commento. I meccanismi di denuncia operativi sono fruibili da parte di singoli individui e comunità che abbiano subito un abuso da parte di un'impresa. Tali meccanismi vengono di norma gestiti dalle imprese, sia direttamente, sia in collaborazione con terzi, tra cui le parti interessate. A questi meccanismi si può inoltre accedere attraverso il ricorso ad un ente o a un esperto esterno accettato da ambo le parti. Secondo tali meccanismi, non è necessario che il ricorrente acceda preventivamente ad altri strumenti di ricorso. È quindi possibile rivolgersi direttamente all'impresa per una valutazione delle questioni e per richiedere che si ponga rimedio a qualsivoglia danno causato. I meccanismi di denuncia operativi svolgono due funzioni chiave per quanto riguarda la responsabilità delle imprese nei confronti del rispetto dei diritti umani. Innanzitutto, tali meccanismi promuovono l'identificazione di effetti negativi sui diritti umani nel quadro di un processo continuo di due diligence dei diritti umani a livello d'impresa. Ciò avviene con la creazione di un canale a disposizione dei soggetti direttamente influenzati dalle attività dell'impresa, attraverso il quale tali soggetti possono esprimere le proprie preoccupazioni nei casi in cui essi ritengano di essere oggetto, o di poterlo divenire, di effetti negativi. L'analisi delle tendenze e degli sviluppi delle denunce permette alle imprese di identificare problemi sistematici e conseguentemente di adeguare le rispettive procedure.

In secondo luogo, tali meccanismi permettono di agire sui torti identificati e di intervenire precocemente e direttamente con misure di risarcimento nei confronti degli effetti negativi, evitando così un aggravarsi dei danni e un'escalation delle denunce. In base a tali meccanismi non è necessario giungere ad un presunto abuso dei diritti umani prima che la denuncia venga presentata; l'obiettivo specifico consiste nell'identificare le legittime preoccupazioni da parte di coloro che potrebbero doverne soffrire le conseguenze. Se tali preoccupazioni non vengono identificate e se non sono oggetto di un intervento, con il passare del tempo possono comportare controversie e abusi dei diritti umani di maggiore gravità. I meccanismi di denuncia operativi devono riflettere determinati criteri al fine di garantire l'efficacia pratica (Principio 31). Tali criteri possono essere soddisfatti attraverso numerosi meccanismi di denuncia in base a requisiti di scala, risorse, settore, cultura o altri parametri. I meccanismi di denuncia operativi possono costituire un importante complemento a ulteriori e più ampi processi di partecipazione delle parti interessate e della contrattazione collettiva, ma certamente non possono sostituirsi a nessuno di questi. Non devono quindi essere utilizzati per svilire il ruolo delle organizzazioni sindacali legittime nelle vertenze del lavoro, né possono precludere all'accesso a meccanismi di denuncia giudiziari o ad altri meccanismi non giudiziari.

30. La disponibilità di efficaci meccanismi di denuncia deve essere garantita attraverso iniziative di settore, progetti con la partecipazione delle diverse parti inte-

ressate e programmi di collaborazione basati sul rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Commento. Con sempre maggiore frequenza le norme sui diritti umani si riflettono nell'assunzione di impegni tramite iniziative di organizzazioni di settore, progetti con la partecipazione delle diverse parti interessate e altre misure di collaborazione, attraverso la redazione di codici di condotta, standard prestazionali, accordi quadro globali tra organizzazioni sindacali e imprese transnazionali e iniziative simili. Tali iniziative di collaborazione dovrebbero garantire la disponibilità di meccanismi efficaci attraverso i quali le parti interessate o i loro legittimi rappresentanti possano denunciare le proprie preoccupazioni laddove ritengano che gli impegni in materia non siano stati soddisfatti. La legittimità di tali iniziative potrebbe essere messa a repentaglio se i meccanismi precedentemente citati non dovessero essere garantiti. Tali meccanismi potrebbero situarsi a livello di singoli membri, a livello delle iniziative di collaborazione, oppure a entrambi i livelli. I meccanismi dovrebbero garantire la responsabilità e permettere l'attuazione delle procedure di risarcimento nei confronti degli effetti negativi sui diritti umani.

Criteri di efficacia dei meccanismi di denuncia non giudiziari

31. Al fine di garantire l'efficacia, i meccanismi di denuncia non giudiziari, statali e non, devono risultare:

- (a) legittimi: ricevere la fiducia dei gruppi di soggetti interessati a cui si rivolgono e prevedere un equo svolgimento delle procedure di denuncia;
- (b) accessibili: essere noti a tutti i gruppi di soggetti interessati a cui si rivolgono e fornire un'assistenza adeguata ai soggetti con barriere particolari all'accesso;
- (c) prevedibili: garantire una procedura chiara e nota con una tempistica indicativa per ciascuna fase, oltre alla chiarezza sulle tipologie di procedure e sugli esiti possibili, come pure sugli strumenti di monitoraggio della relativa attuazione;
- (d) equi: adoperarsi al fine di garantire che le parti lese dispongano di un accesso ragionevole a fonti di informazione e consulenza e alle conoscenze necessarie allo svolgimento di una procedura di denuncia su basi eque, informate e rispettose;
- (e) trasparenti: mantenere le parti di una procedura di denuncia informate sull'andamento e fornire informazioni sufficienti sulla capacità del meccanismo di costruire la fiducia nella sua efficacia e di soddisfare eventuali interessi pubblici in gioco;
- (f) compatibili con i diritti: garantire che i risultati e le riparazioni siano in linea

- con i diritti umani universalmente riconosciuti;
- (g) fonte di apprendimento continuo: possibilità di attingere a misure pertinenti al fine di apprendere e conseguentemente migliorare il meccanismo ed evitare torti e denunce futuri.
- Inoltre i meccanismi operativi devono anche essere:
- (h) basati sulla partecipazione e sul dialogo: prevedere la consultazione dei gruppi delle parti interessate a cui si rivolgono in merito allo sviluppo e ai risultati ottenuti, nonché concentrarsi sul dialogo quale strumento per intervenire sui torti e risolverli di conseguenza.

Commento. Un meccanismo di denuncia può assolvere ai suoi scopi solamente se i soggetti cui si rivolge lo conoscono, nutrono fiducia nei suoi confronti e sono in grado di utilizzarlo. Tali criteri costituiscono il banco di prova per lo sviluppo, la revisione e la valutazione di un meccanismo di denuncia non giudiziario, al fine di garantirne l'efficacia pratica. Meccanismi di denuncia non adeguatamente sviluppati o male attuati possono rischiare di inasprire la sensazione di avere subito un torto tra le parti interessate, esacerbando la sensazione di inerzia e favorendo la mancanza di rispetto nei confronti dell'intero processo. I primi sette criteri riguardano i meccanismi statali o non statali, i procedimenti decisorii e quelli basati sul dialogo. L'ottavo criterio si rivolge specificamente ai meccanismi operativi nella cui gestione svolgono un ruolo le imprese. Il termine "meccanismo di denuncia" viene qui utilizzato nella sua accezione tecnica. Il termine stesso potrebbe non sempre rivelarsi adeguato o utile quando applicato ad un meccanismo specifico, ma i criteri di efficacia permangono comunque validi. A commento dei criteri specifici può valere quanto segue:

- (a) le parti interessate a cui si rivolge l'utilizzo di un determinato meccanismo devono nutrire fiducia nello stesso per poterlo scegliere. La responsabilità di garantire che le parti di una procedura di denuncia non possano interferire nel suo equo svolgimento costituisce di norma un fattore importante nella costruzione della fiducia delle parti interessate;
- (b) le barriere all'accesso possono includere la mancanza di consapevolezza del meccanismo, problemi di carattere linguistico, alfabetizzazione, costi, sede fisica e timore di rappresaglie;
- (c) affinché un meccanismo risulti fidato e di conseguenza utilizzabile, esso deve garantire un'informazione pubblica in merito alle procedure che offre. La tempistica di ciascuna fase deve essere rispettata nei limiti del possibile, garantendo comunque un determinato margine di flessibilità;
- (d) nelle procedure di denuncia o nelle vertenze tra imprese e parti interessate, queste ultime spesso dispongono di un accesso considerevolmente

inferiore alle informazioni e agli esperti e spesso mancano delle risorse finanziarie per potersi permettere tale accesso. In mancanza di uno specifico intervento di riequilibrio, la percezione dell'equità del processo, e di conseguenza la possibilità di garantirne gli esiti, potrebbe risultare ridotta, ostacolando quindi il conseguimento di soluzioni di lungo periodo;

(e) una comunicazione regolare con le parti sull'avanzamento delle singole denunce può risultare essenziale per mantenere la fiducia nel processo. La trasparenza sui risultati del meccanismo a vantaggio delle parti interessate attraverso la diffusione di statistiche, casi di studio o informazioni più dettagliate sulla gestione di determinati casi può risultare importante allo scopo di dimostrare la legittimità del meccanismo e di diffondere una fiducia generalizzata. Al tempo stesso la riservatezza del dialogo tra le parti e sulle identità dei singoli deve essere garantita laddove necessario;

(f) i torti spesso non riguardano l'ambito dei diritti umani e perlomeno inizialmente molti torti non sollevano preoccupazioni in questo ambito. Indipendentemente da ciò, qualora gli esiti possano comportare conseguenze sui diritti umani è necessario prestare attenzione e assicurare che i risultati dei meccanismi di denuncia garantiscano il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti;

(g) un'analisi regolare della frequenza, delle tendenze e delle cause delle denunce può fare in modo che l'istituzione che gestisce il meccanismo di denuncia identifichi e influenzi politiche, procedure o prassi sulle quali sia necessario intervenire al fine di evitare danni futuri;

(h) il coinvolgimento dei gruppi delle parti interessate nella fase di sviluppo e di valutazione delle prestazioni di un meccanismo di denuncia operativo può permettere di garantire che esso soddisfi le necessità, che venga utilizzato nella pratica e che esista un interesse condiviso nel garantirne il successo. Poiché un'impresa non può legittimamente essere oggetto di denuncia e al tempo stesso determinare unilateralmente l'esito della denuncia stessa, è necessario che tali meccanismi si pongano l'obiettivo di conseguire soluzioni concordate attraverso il dialogo. Nei casi in cui risulti necessario un procedimento decisorio, questo dovrà essere espletato attraverso un meccanismo legittimo con la partecipazione di terze parti indipendenti.

Materiali OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)

Sempre relativamente all'argomento della mediazione ed agli spunti che si possono trarre da esperienze internazionali conosciute e praticate dallo scrivente, dalla *Decisione OSCE 3/11, relativa agli Elementi del Ciclo del conflitto*⁶¹, si ricava un'attenzione dei ministri alle minacce alla sicurezza ambientale, incluso il degrado ambientale, quali potenziali cause di ulteriori conflitti, per cui si chiede di aumentare capacità preventive, di facilitazione al dialogo, mediazione e gestione conflitto.

(ESTRATTO). Il Consiglio dei Ministri, ribadendo la nostra piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di tutte le norme, i principi e gli impegni, a partire dalla finale di Helsinki, la Carta di Parigi, il Documento di Helsinki 1992, il Documento di Budapest, la Carta per la sicurezza europea 1994 ha adottato a 1999 Vertice di Istanbul, la Dichiarazione 2009 di Atene ministeriale e la decisione sul processo OSCE di Corfù, per il 2010 Dichiarazione commemorativa di Astana e tutti gli altri documenti OSCE a cui abbiamo concordato, e la nostra responsabilità di attuare pienamente e in buona fede, ricordando che l'OSCE, quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e come organizzazione primaria per la soluzione pacifica delle controversie all'interno della sua regione, è uno strumento fondamentale di preallarme, la prevenzione e risoluzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto .

...

Tenendo conto che gli ostacoli al benessere economico e lo sviluppo sociale, così come le minacce alla sicurezza ambientale, tra cui il degrado ambientale, le calamità naturali e artificiali e la loro possibile impatto sulle pressioni migratorie, potrebbero essere potenziali collaboratori di conflitto,

....

1. decide, in previsione di ulteriori miglioramenti nel ciclo del conflitto, per rafforzare le capacità dell'OSCE nel preallarme, un'azione tempestiva, la facilitazione del dialogo, sostegno alla mediazione e ricostruzione post-conflittuale a livello operativo come segue:

2. incarica il Segretario generale di assicurare che Centro per la prevenzione dei conflitti

⁶¹ OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe. Ministerial Council. Decision No. 3/11 ELEMENTS OF THE CONFLICT CYCLE, RELATED TO ENHANCING THE OSCE'S CAPABILITIES IN EARLY WARNING, EARLY ACTION, DIALOGUE FACILITATION AND MEDIATION SUPPORT, AND POST-CONFLICT REHABILITATION MC.DEC/3/1, Vilnius 7 December 2011 (pp. 1-4).

del Segretariato (CPC) assume il ruolo e le funzioni come punto focale per l'organizzazione a livello di raccolta sistematica, raccolta, l'analisi e la valutazione dei segnali di pre-allarme rilevanti provenienti da varie fonti, co-operativo e di coordinamento in stretta collaborazione con altre strutture esecutive dell'OSCE e l'Assemblea parlamentare;

3. sollecita le strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei loro attuali mandati a rafforzare lo scambio di informazioni relative a tutte le fasi del ciclo del conflitto e chiede un maggiore coordinamento tra di loro in questo senso

....

5. concorda sul fatto che Stati partecipanti condividere le informazioni, a seconda dei casi, con l'altro e la Presidenza alla prima occasione in relazione alle crisi emergenti o conflitti che minacciano la sicurezza e la stabilità nell'area OSCE.

....

*Dalla Guida di Riferimento OSCE sulla Mediazione e la Facilitazione del Dialogo*⁶² si ricavano diverse buone pratiche che possono adattarsi all'implementazione della mediazione ambientale della Camera Arbitrale di Milano. In particolare per l'efficacia del procedimento, la Guida di Riferimento OSCE consiglia di seguire alcuni passi fondamentali:

- Preparazione del caso
(analisi, tempi e metodi e ricognizione delle risorse disponibili)
- Consenso delle parti
(verso i mediatori e le parti, attraverso l'adesione iniziale e poi fiducia)
- Inclusività del procedimento
(coinvolgere tutti i possibili referenti, col consenso delle parti)
- Titolarità del procedimento
(di tutti i referenti coinvolti, lasciando che le parti siano i reali decisori)
- Comunicazione
(verso l'esterno, garantendo la necessaria informazione e la riservatezza)
- Coerenza e complementarietà
(se coinvolti molti mediatori, in caso nomina mediatore capo)
- Implementabilità degli accordi
(realistici, precisi, completi, sequenza di azioni e responsabili, in aggiunta a meccanismi di monitoraggio e di capacity building e garanti dell'accordo)

Preparazione del caso

Perché un procedimento di mediazione abbia successo, c'è bisogno di preparazio-

⁶² Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE. Reference Guide. OSCE Conflict Prevention Centre (pp. 27-77).

ne. Tale preparazione comporta una pianificazione accurata del procedimento e una strategia chiara, tra cui un calendario e una panoramica delle risorse disponibili. Il lasso di tempo dovrebbe essere basata su una valutazione di se o quando i tempi saranno maturi per l'avvio del procedimento di mediazione, oltre alle aspettative realistiche di progresso. Sono essenziali risorse e competenze adeguate per tutta la durata della mediazione. Allo stesso tempo, l'anticipazione di elementi e di eventi imprevisti, che potrebbero complicare e distrarre il procedimento di mediazione, dovrebbe essere tenuti in considerazione. Di conseguenza, i preparativi dovrebbero essere sufficientemente flessibili per consentire la migliore risposta disponibile a seconda del caso, piuttosto che imporre percorsi pre-confezionati o forzare le decisioni quando ciò potrebbe rivelarsi controproducente. La selezione di mediatori appropriati è un elemento chiave nella fase di preparazione. In particolare, due principi devono guidare il procedimento di selezione. In primo luogo, i mediatori devono avere una conoscenza approfondita del conflitto, la sua storia e le parti coinvolte. Questo assicura la necessaria sensibilità e la consapevolezza delle questioni connesse con il conflitto, che sono importanti per tutto il procedimento di mediazione. Inoltre, tale conoscenza approfondita assicura una mappatura accurata del conflitto, un compito essenziale nello sviluppo di una corretta strategia di mediazione. In secondo luogo, l'imparzialità del mediatore è un punto chiave nella sua selezione, in quanto il procedimento di mediazione non deve essere percepito come favorevole o sfavorevole per una o più parti. Solo un mediatore imparziale è in grado di costruire la fiducia ed entrare in confidenza con le varie parti in conflitto. Durante il procedimento di mediazione in sé, anche altri attributi chiave di un mediatore sono importanti. In particolare, il mediatore deve essere in grado di facilitare la comunicazione tra le parti e gestire le loro aspettative. La facilitazione della comunicazione è particolarmente importante quando le diverse parti non sono direttamente in contatto tra loro. Gestire le aspettative è indispensabile per garantire la continua partecipazione di tutte le parti per la totalità del procedimento di mediazione. Mantenere l'equilibrio tra aspettative realistiche, da un lato, e speranze ottimistiche per tutte le parti in conflitto, dall'altro, è una sfida, ma una parte essenziale della gestione delle aspettative.

Consenso delle parti

Un presupposto fondamentale per un procedimento di mediazione di successo è il consenso delle parti nei confronti del mediatore e del procedimento di mediazione. Chiaramente l'essere pronti per la mediazione è un elemento importante nel generare consenso, tuttavia anche il mediatore deve cercare di attivarsi per generare tale consenso. La capacità del mediatore per ottenere il consenso è meglio garantita da (1) la propria credibilità; e (2) la sua capacità di presentare mediazione come

necessaria all'accordo, o almeno, come l'opzione più favorevole per le parti in conflitto. La nozione di credibilità è strettamente legata a quella del consenso su come il mediatore e il procedimento di mediazione possono essere percepiti credibili dalle parti e utili al fine di raggiungere il consenso. Ciascuna delle parti dovrebbe anche avere un minimo di fiducia nella credibilità e nelle intenzioni delle altre parti nel raggiungere un accordo possibile. Accrescere la fiducia tra il mediatore e le parti, così come tra le parti, è essenziale nel raggiungere il consenso. Inoltre il mediatore deve essere guidato da valori di correttezza e rimanere consapevole del quadro normativo in cui opera. In generale, perché un procedimento di mediazione abbia successo, il mediatore dovrebbe essere percepito come equo e imparziale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Avere tale consapevolezza è un prerequisito quando si inizia un procedimento di mediazione, che va comunque mantenuto in tutto il procedimento. E questo è una delle sfide chiave in un procedimento di mediazione. Per ridurre il rischio di perdere il consenso da entrambe le parti, i mediatori devono - almeno in via preliminare - definire chiaramente termini di riferimento, tra cui i principali problemi da affrontare e le condizioni minime per iniziare a dialogare. Questo può anche garantire la continuità nel caso di cambiamento dei mediatori. I mediatori saranno come custodi di questi termini di riferimento per tutto il procedimento di mediazione.

Inclusività del procedimento

Perché un procedimento di mediazione sia efficace, è di fondamentale importanza la sensibilizzazione di tutte le parti interessate. Anche se può essere difficile portare tutte le parti al tavolo negoziale e raggiungere il consenso sull'avviamento di una mediazione, il mediatore dovrebbe essere in grado di raggiungere ogni parte in conflitto, comprese quelle che inizialmente rifiutano un contatto diretto. Ciò richiede una identificazione preventiva di tutte le parti interessate dal conflitto, che dovrebbe essere parte dei preparativi iniziali di un procedimento di mediazione. Allo stesso tempo, però, le parti dovrebbero avere la priorità nel determinare chi dovrebbe o non dovrebbe essere incluso nel procedimento di mediazione. Un vero e proprio 'diritto di veto' delle parti su chi includere è una questione discutibile; andrebbe fatta piuttosto un'analisi costi-benefici di chi includere e di coloro che dovrebbero essere tenuti informati. Nel complesso, gli sforzi che includono con successo tutte le parti interessate con il consenso degli interessati aumentano sicuramente la prospettiva di un accordo attuabile.

Titolarità del procedimento

Il principio fondamentale per assicurare la titolarità del procedimento di mediazio-

ne implica un impegno da parte di tutte le parti interessate al procedimento di mediazione e l'attuazione e implementazione di un accordo di conciliazione. Senza un certo grado di attenzione di tutte le parti a impegnarsi e contribuire durante tutto il procedimento, il rischio di fallimento è alto. In particolare, il mediatore dovrebbe evitare di imporre soluzioni o forzare decisioni rispetto alle parti in conflitto senza il loro consenso. In generale, le parti dovrebbero essere le sole responsabili delle decisioni nel procedimento di mediazione, mentre il mediatore dovrebbe concentrarsi su gestire il proprio ruolo consultivo e facilitativo. Accurati preparativi iniziali del procedimento di mediazione sono necessari al fine di mantenere questo equilibrio tra le parti ed il mediatore. Il supporto dei referenti significativi delle parti è fondamentale per il successo di un accordo. Per far fronte a questo, una strategia di comunicazione e la condivisione delle informazioni dovrebbe prendere in considerazione la necessità di stimolare questo senso di titolarità anche nei referenti significativi per le parti. In questo modo, gli stessi saranno informati circa gli sviluppi del procedimento e avranno l'opportunità di impegnarsi e partecipare a renderlo efficace. Nel complesso, il concetto di titolarità è strettamente legato al principio di inclusività di tutte le parti interessate nel procedimento di mediazione. Il procedimento dovrebbe essere sensibile verso gli interessi delle altre parti interessate, riconoscendo che un accordo tra due o più parti spesso coinvolge anche altri. Pertanto, il mandato ed i termini di riferimento dovrebbero idealmente essere accettati da tutte le parti, tra cui anche le parti interessate in modo indiretto.

Comunicazione

La comunicazione è fondamentale in tutte le fasi di un procedimento di mediazione. Nella fase preparatoria dovrebbe essere sviluppata una strategia di comunicazione e la condivisione delle informazioni, che tenga conto di una sensibilità al contesto e della riservatezza. Durante tutto il procedimento di mediazione, un equilibrio tra trasparenza e riservatezza dovrebbe essere cercato, tra cui anche una oculata valutazione sulla tempestività nel rilasciare informazioni al pubblico. Da molti viene ritenuto che questa è una delle sfide della progettazione di un procedimento inclusivo. Per costruire e garantire un sostegno pubblico per continuare gli sforzi di mediazione, il mediatore dovrebbe regolarmente informare il pubblico sul procedimento e, in particolare, sui benefici derivanti da una mediazione che abbia successo. La comunità e altri attori coinvolti dovrebbero essere tenuti informati circa il procedimento, garantendo in tal modo il loro continuo supporto ed evitando molteplici voci che affrontano gli stessi temi da una varietà di angolazioni. La coerenza nella comunicazione del mediatore con le varie parti e attori è fondamentale anche in quanto evita l'invio di messaggi contraddittori.

Coerenza e complementarità

La molteplicità degli attori coinvolti in sforzi di mediazione porta con sé opportunità e sfide. Una possibilità è il coinvolgimento di un collegio dei mediatori, che può essere utile per migliorare l'inclusività e la titolarità del procedimento tra le parti interessate. Un procedimento di mediazione con un solo mediatore può incontrare difficoltà nel coinvolgere tutte le parti, nel caso in cui siano molteplici, e costruire consenso tra di loro. Il coinvolgimento di mediatori locali, per esempio, può aumentare le probabilità di garantire l'impegno di tutte le parti interessate. Ma il coinvolgimento di diversi mediatori in un procedimento richiede coerenza e coordinamento degli stessi. Questo rende la complementarità essenziale al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e l'invio di messaggi contraddittori. La nomina di un mediatore principale in un collegio è un approccio ottimale in quanto 'media' la posizione di tutti i mediatori coinvolti. In questo caso, la strategia di mediazione dovrebbe delineare chiaramente le responsabilità dei singoli mediatori, e un meccanismo di coordinamento dovrebbe essere concordato e messo a punto. In particolare, il procedimento di mediazione dovrebbe tener conto dei vantaggi offerti dalle competenze dei vari mediatori, secondo il 'principio di sussidiarietà'. Generalmente, una strategia di comunicazione univoca e trasparente dovrebbe spiegare il ruolo dei terzi coinvolti, e in particolare il ruolo del mediatore principale. Ciò è essenziale per mantenere l'equilibrio tra trasparenza e riservatezza se ci sono mediazioni coordinate collegialmente. Fermo restando che il procedimento di mediazione deve essere condotta in modo riservato e confidenziale, tutti i mediatori coinvolti dovrebbero essere costantemente tenuti informati sugli sviluppi del procedimento.

Implementabilità degli accordi

Per assicurare un accordo di pace implementabile, i mediatori dovrebbero prestare attenzione a diversi principi chiave. Una preparazione adeguata è fondamentale per avviare un procedimento di mediazione, ma forma anche una parte essenziale della fase finale di attuazione. In generale, la conoscenza di eventuali accordi precedenti e di altri tentativi di risolvere il conflitto è preziosa, in particolare nel caso di esperienze di fallimenti e successi pregressi. I mediatori devono anche essere preparati ad gestire la complessità costituita talvolta dallo sviluppo di diverse opzioni di risposta in modo che tra esse possano emergere le soluzioni più appropriate da considerare. Un accordo di pace attuabile e implementabile deve rispettare tre principi fondamentali. In primo luogo, dovrebbe essere realistico, preciso, completa e olistico. Si dovrebbero prendere in considerazione il 'quadro' complessivo del conflitto e non limitarsi solo a alcune parti o problemi; lasciare criticità irrisolte dovrebbe essere evitato in quanto ciò potrebbe portare ad un riemergere di conflitti. In secondo luogo, l'accordo deve riconoscere una priorità delle azioni nella fase di attuazione.

Questo include l'identificazione di azioni concrete che dovrebbero essere intraprese da chi, quando e come. Per garantire che le azioni siano svolte, incentivi e sanzioni devono essere attentamente sviluppati. Infine, per salvaguardare la corretta attuazione di un accordo, meccanismi di monitoraggio degli sforzi tra le parti dovrebbero essere parte integrante del contratto. In generale, il procedimento di mediazione richiede la legittimità della procedura e il risultato: le parti hanno convenuto di avere fiducia tra loro nell'attuazione dell'accordo, ma stabilire dei garanti dell'accordo dello stesso può costituire uno strumento efficace.

Paolo Salvatore Nicosia, esperto di ADR e mediatore-facilitatore dell'elenco-registro OSCE. Docente di Mediazione e Peacebuilding per lo Studium Generale di UNIBZ e impegnato in una ricerca internazionale, per lo stesso ateneo, sulla riconciliazione in Irlanda del Nord e in USA. Già docente di Mediazione e conciliazione all'Università di PISA dall'a.a. 2001-2 all'a.a. 2012-13 e direttore del dipartimento mediazione alla LIUM University (Svizzera). Conciliatore camerale e formatore per le CCIAA dal 1998, mediatore e formatore accreditato per diversi Enti, dei quali è anche Responsabile scientifico. Esperto di Mediation e Team Leader in progetti finanziati dall'UE in Toscana, Serbia, Macedonia, Giordania, Etiopia, Kazakhstan. Autore di diverse pubblicazioni su ADR e mediazione.

BIBLIOGRAFIA

Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa) destinate alle Imprese multinazionali 2011 (MISE 2012).

Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa) destinate alle imprese multinazionali: Punto di contatto nazionale svizzero. Osservazioni sulla procedura relativa al trattamento di istanze specifiche. Dipartimento federale dell'economia, formazione e ricerca. Segreteria di Stato dell'economia. Servizi specializzati economia esterna Investimenti internazionali e imprese multinazionali. Berna, novembre 2014


Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Reference Guide. OSCE Conflict Prevention Centre

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Ministerial Council. Decision No. 3/11 ELEMENTS OF THE CONFLICT CYCLE, RELATED TO ENHANCING THE OSCE'S CAPABILITIES IN EARLY WARNING, EARLY ACTION, DIALOGUE FACILITATION AND MEDIATION SUPPORT, AND POST-CONFLICT REHABILITATION MC.DEC/3/1, Vilnius 7 December 2011

Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre imprese. Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro Onu "proteggere, rispettare e risarcire" (A/HRC/17/31)


UK National Contact Point Procedures for dealing with Complaints brought under the OECD (Organization for European Cooperation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises. Department for Business, Innovation & Skills. London, January 2014

ALLEGATO
Flow chart PCN italiano





ISTANZA - VALUTAZIONE PRELIMINARE



Il Segretariato nel corso della valutazione preliminare può richiedere al proponente di integrare la documentazione prodotta, concedendogli un termine massimo di 30gg, prorogabile, su sua richiesta, sino ad ulteriori 30 gg. In tal caso l'esito della valutazione va comunicata entro 30 gg dalla ricezione delle integrazioni.

ISTANZA - ISTRUTTORIA

ISTRUTTORIA

Il Segretariato del PCN effettua la necessaria istruttoria sul caso proposto al PCN:

- consulta le parti interessate e può convocarle anche separatamente;
- esamina i mezzi di prova forniti o indicati dalle parti che ritiene rilevanti e può acquisirne di ulteriori;
- acquisisce tutte le informazioni che ritiene utili;
- può procedere ad ispezioni e visite in loco, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti;
- può sollecitare il parere delle autorità competenti e/o dei membri del Comitato e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni governative e non governative e di esperti;
- può consultare i PCN degli altri Paesi interessati e/o in mancanza, i Governi di tali Paesi;
- può consultare il Comitato Investimenti dell'OCSE nel caso di dubbi sull'interpretazione delle Linee Guida;
- può fare ricorso a consulenti esterni.

Fermo il rispetto del termine complessivo per la procedura, quando valuta il caso debitamente Istruito, il Segretariato chiude l'istruttoria e ne informa il Direttore Generale che sottopone il caso al parere del Comitato nella prima riunione successiva.

Il Comitato del PCN analizza e dibatte l'istanza esprimendo il relativo parere entro 14 gg o richiedendo, eventualmente, un supplemento di istruttoria

Lungo tutta l'istruttoria, il PCN incoraggia la soluzione consensuale delle questioni.


A tal fine offre e facilita l'accesso delle parti a strumenti consensuali ed a procedure non contenziose.

In qualunque momento, su iniziativa di una delle parti o del PCN, è possibile concordare un incontro o più incontri tra le parti ed il PCN, per ricercare un'intesa che risolve in tutto o in parte le questioni.



ISTANZA - CONCLUSIONE

Il Direttore Generale del PCN adotta gli atti definitivi, tenendo conto dei pareri espressi dal Comitato





PUBBLICAZIONE

